

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI AI DATORI DI LAVORO PREVISTI DALL'ART. 13 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.

**ART. 1
OGGETTO E FINALITÀ**

Con il presente atto la Regione:

- affida alle Province la concessione ed erogazione dei contributi all'assunzione previsti dall'art. 13 della Legge 12 marzo 1999, n. 68/99, così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007 n. 247;
- determina i criteri e le modalità per il riparto tra le Province delle disponibilità della quota regionale del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo";
- determina le modalità di calcolo, di concessione ed erogazione dei contributi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 e successive modifiche ed integrazioni e della deliberazione regionale n. 1916/2009, avente ad oggetto "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 800/2008".

**ART. 2
CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE**

Il riparto del Fondo è effettuato dalla Regione Emilia-Romagna entro il 15 gennaio di ciascun anno, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate alle Province dai datori di lavoro privati, utilizzando il sistema di punteggio individuato dal Decreto interministeriale 4 febbraio 2010 per il riparto del Fondo Nazionale Disabili.

A tal fine le Province, utilizzando l'apposito *format* informatizzato messo a loro disposizione dalla Regione, per ciascuna richiesta di contributo – di cui agli articoli 12 bis comma 5 lettera b) e art. 13 comma 1 lett. a), b) e d) della Legge 68/1999 nonché art. 22 Legge Regionale 17/2005– ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni dei citati articoli – assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo, presunto comunicato dal datore di lavoro, corrispondente ai primi dodici mesi di svolgimento del rapporto di lavoro della persona con disabilità assunta per:

- punti 0,60 per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi degli art. 11 e 13, comma 1, lett. a) e dell'art. 12 bis, comma 5 lettera b) della Legge 68/99, così come ai sensi art. 22 Legge Regionale 17/2005, inoltre per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con handicap intellettuale e psichico indipendentemente dal grado di invalidità effettuate ai sensi degli articoli di legge sopra richiamati;
- punti 0,25 per le assunzioni effettuate a tempo indeterminato ai sensi degli art. 11 e 13, comma 1, lettera b).della Legge 68/1999.

Le Province per ciascuna richiesta ritenuta ammissibile in quanto conforme alle disposizioni del presente atto, relativa agli interventi di cui all'art. 13 lettera d), della Legge 68/99, assegnano un punteggio pari a:

- punti 5.000 per interventi non superiori a 10.000 Euro;

- punti 10.000 per interventi superiori a 10.000 Euro.

Le Province comunicano alla Regione, entro il 10 gennaio di ogni anno, il punteggio raggiunto, precisando per ciascuna richiesta di incentivo gli elementi individuati all'art. 2 comma 4 del Decreto interministeriale 4 febbraio 2010.

La somma dei punteggi provinciali comunicati alla Regione è rapportata alle risorse del Fondo stanziato annualmente e determina il valore di ciascun punto che, moltiplicato per il punteggio complessivo comunicato da ciascuna Provincia, determina l'importo finanziario spettante a ciascuna Provincia.

La Regione sulla base della metodologia indicata, con atto del Responsabile del Servizio Lavoro, ripartisce il fondo in favore delle Province, provvedendo contestualmente all'impegno e alla liquidazione in loro favore.

Il riparto del Fondo da parte della Regione, limitatamente alle richieste di contributo relative alle assunzioni effettuate nell'anno 2008 e 2009, è effettuato sulla base dei criteri contenuti nei precedenti punti entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto.

ART. 3 CONTRIBUTI

A valere sulle risorse del Fondo loro assegnate, le Province possono concedere i contributi previsti dall'art. 13 della Legge 68/1999 così come modificato dall'art. 1, comma 37, lettera c) della Legge 247/2007, rispettando le priorità determinate dal Decreto interministeriale 4 febbraio 2010, attribuendo in subordine alle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 12 bis, comma 5 lett. b), della Legge 68/99 il diritto di prelazione prioritaria alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori utilizzati precedentemente nella convenzione trilaterale ai sensi dell'art. 22 L.R 17/2005.

ART. 4 REQUISITI DELLE ASSUNZIONI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

I datori di lavoro per poter accedere ai contributi devono aver:

- stipulato la convenzione ai sensi dell' art. 11 Legge 68/1999 (ad eccezione delle richieste ex art. 13, comma 1, lettera d), della medesima Legge) nella quale sia stato determinato un programma di assunzioni mirate e sia prevista la possibilità di accesso per tali assunzioni agli incentivi, o convenzione ai sensi dell'art.12 bis della Legge 68/99 o art.22 L.R 17/2005;
- presentato richiesta di ammissione alle agevolazioni e comunicato l'ammontare totale del costo salariale annuo presunto da corrispondere al lavoratore;
- proceduto, prima della scadenza della convenzione stipulata e comunque entro il 31 dicembre dell'anno, all'assunzione di persona con disabilità iscritta negli elenchi del collocamento mirato.

La richiesta di contributo, da presentare in bollo, sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa, va redatta sull'apposita modulistica.

ART. 5 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) dovranno essere sottoposte a controlli e verifiche secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, da parte delle Amministrazioni Provinciali competenti.

ART. 6 MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI

Il contributo verrà determinato dalle Province in fase di concessione basandosi sui costi salariali presunti comunicati dai datori di lavoro. L'entità reale del contributo sarà determinata a posteriori dalle Province in fase di liquidazione ad avvenuta comunicazione dei costi salariali effettivamente sostenuti dai datori di lavoro.

Per ragioni di equilibrio tra le erogazioni incentivanti le assunzioni ai sensi delle lettere a) e b) del citato articolo 13, della Legge 68/99, e le erogazioni a rimborso della spesa per gli interventi di cui alla lettera d) dello stesso articolo 13, della medesima Legge, è fissato il limite percentuale all'impiego dello stanziamento per queste seconde erogazioni nella misura del 20% della quota assegnata ad ogni singola Provincia.

I contributi di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99, in fase di concessione verranno determinati sulla base dei preventivi di spesa; in fase di liquidazione verranno determinati dalle quietanze di pagamento, attestante l'avvenuta realizzazione dell'opera. Il limite massimo per singolo contributo di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) è fissato in Euro 20.000,00.

Le opere di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) alle quali si riferisce il presente atto sono quelle connesse ad una nuova assunzione a tempo indeterminato realizzata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Le disponibilità del fondo provinciale dovranno essere utilizzate prioritariamente per soddisfare i contributi di cui art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99.

Qualora la quota provinciale del Fondo, al netto dei contributi di cui all'art. 13 comma 1, lettera d), della Legge 68/99 sia superiore alla somma dei punteggi provinciali, sempre al netto del punteggio art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99 comunicati ai fini del riparto, l'entità dei contributi sarà determinata, in fase di concessione, attribuendo la percentuale massima, sul costo salariale annuo presunto dei tre anni di assunzione incentivata, compatibile con le disponibilità del fondo provinciale.

Qualora la quota provinciale del Fondo, al netto dei contributi di cui all'art. 13 lettera d), della Legge 68/99, sia inferiore alla somma dei punteggi provinciali, sempre al netto del punteggio art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99, applicando il sistema di calcolo del precedente punto, saranno soddisfatte le richieste rientranti nell'apposita graduatoria provinciale, disciplinate nel rispetto dell'ordine delle priorità di seguito elencate:

- 1) assunzione di persone con disabilità di particolare gravità precedentemente impegnate in prestazioni lavorative tramite convenzioni trilaterali, con priorità per le assunzioni realizzate attraverso l'art. 12 bis Legge 68/1999 ed in subordine per le assunzioni realizzate attraverso l'art. 22 Legge Regionale 17/2005;
- 2) assunzione di persone con disabilità intellettiva o psichica;
- 3) assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%;
- 4) assunzione di persone con disabilità che presentano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.

All'interno delle priorità sopra riportate sarà valido il seguente ordine di precedenza:

A. assunzione di persone di sesso femminile con disabilità;

B. assunzione di persone con disabilità eseguite da datori di lavoro non soggetti all'obbligo;

C. assunzione di persone con disabilità con oltre 50 anni di età.

La concessione dei contributi da parte delle Province è subordinata alla sussistenza delle risorse finanziarie sufficienti.

ART. 7 CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi così individuati in fase di concessione, sulla base del costo salariale presunto, saranno oggetto di conguaglio, in fase di liquidazione, alla luce del costo salariale reale. Il conguaglio opererà solo in riduzione e non in aumento.

Stessa regola dovrà essere applicata ai contributi concessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d), della Legge 68/99, nel caso in cui dalla rendicontazione delle spese sostenute dal beneficiario risultasse una spesa inferiore al preventivo presentato all'atto della presentazione della domanda il conguaglio agirà solo in diminuzione e non in aumento.

Eventuali residui nelle varie fasi di liquidazione incrementeranno in modalità proporzionata i contributi dei restanti beneficiari. In caso di applicazione della graduatoria i residui saranno utilizzati per finanziare a scorrimento, fino a capienza, le domande ammissibili escluse per mancanza di risorse finanziarie.

Pertanto, l'entità reale del contributo sarà determinata a posteriori dalle Province in fase di liquidazione, ad avvenuta comunicazione dei costi salariali effettivamente sostenuti dai datori di lavoro.

In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi verranno concessi od erogati al nuovo soggetto, per la parte residua.

Qualora il datore di lavoro avesse già usufruito delle agevolazioni previste ai sensi della pregressa formulazione dell'art. 13 della Legge 68/1999, ed instaurasse un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore, avrà la possibilità di presentare domanda di accesso ai contributi previsti dalla nuova formulazione dell'art. 13 della Legge 68/1999, unicamente per il beneficio economico costituito dalla differenza tra il contributo spettante, indipendentemente dalla circostanza di specie, e le somme di cui ha beneficiato sotto forma di defiscalizzazione contributiva.

Tra la cessazione e la nuova assunzione, per l'operatività di tale principio dovranno decorrere almeno 12 mesi, in caso contrario la domanda deve ritenersi non finanziabile, salvo cessazione del rapporto di lavoro per causa imputabile alle condizioni di salute del lavoratore, ove successivamente tali condizioni permettano la ripresa dell'attività lavorativa.

In tutti gli altri casi non potranno essere ritenute finanziabili le domande per contributi riferite a lavoratori disabili che abbiano cessato la prestazione lavorativa a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro richiedente, salvo cessazione del rapporto di lavoro per causa imputabile alle condizioni di salute del lavoratore, ove successivamente tali condizioni permettano la ripresa dell'attività lavorativa.

ART. 8 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono a fondo perduto ed erogati nell'ambito di tre annualità dalle Province.

La prima annualità, corrispondente ad un terzo del contributo concesso, dovrà essere erogata a titolo di anticipo dal successivamente al superamento del periodo di prova. Le Province, a corresponsione effettiva delle somme loro assegnate, dovranno effettuare la liquidazione di tale annualità per trimestre, raggruppando in ogni trimestre le assunzioni che hanno superato il periodo di prova.

La seconda e terza annualità dovranno essere erogate a maturazione, per evitare restituzioni e permettere il preventivo controllo sulla permanenza del rapporto di lavoro.

Le Province al fine di coniugare l'esigenza di acquisire il dato del costo salariale effettivo, necessario per il calcolo dei contributi, e la necessità di evitare periodi troppo lunghi tra la richiesta di contributo e l'erogazione dello stesso, ordinano le assunzioni per semestralità ai fini della liquidazione della seconda e terza annualità dei contributi.

La prima semestralità raccoglie le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno, la seconda semestralità raccoglie le assunzioni effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre di ogni anno.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alle Province il costo salariale effettivo, specificando le varie voci che lo compongono, a compimento dell'anno dall'assunzione, e comunque non oltre il 30 luglio dell'anno successivo all'assunzione per le assunzioni effettuate nel primo semestre; non oltre il 30 gennaio del secondo anno successivo all'assunzione per le assunzioni effettuate nel secondo semestre. Le stesse date dovranno essere rispettate dai datori di lavoro per la comunicazione dei costi salariali effettivamente sostenuti nelle successive annualità del fondo.

La liquidazione della seconda annualità di ogni singolo fondo sarà effettuata dalle Province:

- entro il 30 settembre del secondo anno successivo all'assunzione, per le domande di contributi aventi ad oggetto le assunzioni effettuate nella prima semestralità;
- entro il 28 febbraio del terzo anno successivo all'assunzione, per le domande di contributi aventi ad oggetto le assunzioni effettuate nella seconda semestralità.

La liquidazione della terza annualità, di ogni singolo fondo, sarà effettuata dalle Province:

- entro il 30 settembre del terzo anno successivo all'assunzione, per le domande di contributi aventi ad oggetto le assunzioni effettuate nella prima semestralità;
- entro il 28 febbraio del quarto anno successivo all'assunzione, per le domande di contributi aventi ad oggetto le assunzioni effettuate nella seconda semestralità.

Per il fondo 2008 e per la prima annualità del Fondo 2009 le Province derogano dalle date riportate al precedente punto operando con proprie determinazioni

La liquidazione della seconda e terza annualità corrisponderanno all'intero beneficio annuale o, in caso d'interruzione prematura del rapporto di lavoro, al periodo maturato, avendo come riferimento per il riproporzionamento la durata convenzionale del contributo fissata in 36 mesi.

Il contributo previsto dalla lettera d) dell'art. 13, della Legge 68/99, ove ne ricorrono le condizioni, verrà erogato in un'unica soluzione dalla Provincia entro un anno dal provvedimento di concessione, previa presentazione dei documenti di spesa oggetto di quietanza e previa verifica della permanenza minima del rapporto di lavoro di 12 mesi.

Il beneficio, per i datori di lavoro privati esercenti imprese, in sede di liquidazione, deve essere assoggettato alla ritenuta nella misura del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito, così come prescrive l'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, per i soggetti obbligati.

ART. 9 REVOCA O RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Si procede alla revoca totale o alla non liquidazione dei contributi di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), della Legge 68/99, qualora il rapporto di lavoro non superi il periodo di prova.

Si procede alla revoca totale o alla non liquidazione dei contributi di cui all'art. 13, comma 1 lett. d), della Legge 68/99, qualora il lavoratore disabile per il quale viene eseguito l'adeguamento, l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o rimozione di barriere, venga licenziato entro i primi 12 mesi dall'assunzione o qualora venga accertata, dai servizi competenti, la falsificazione della documentazione allegata alla domanda, ovvero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Si procede alla rideterminazione dei contributi (revoca parziale) di cui all'art. 13 comma 1 lett. a) e b), della Legge 68/99, in proporzione all'effettivo periodo lavorativo, qualora la durata del rapporto di lavoro sia compresa tra il momento di superamento del periodo di prova ed i 36 mesi, assunto come periodo convenzionale di durata del contributo.

ART. 10 DESTINAZIONE SOMME RESTITUITE O NON UTILIZZATE.

Le somme non erogate o restituite alle Province, dopo la liquidazione della terza annualità, dovranno essere restituite alla Regione che le utilizzerà seguendo le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito.

Le Province comunicano alla Regione gli importi così emergenti entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 11 COMUNICAZIONI AI DATORI DI LAVORO RICHIEDENTI.

Il datore di lavoro, in base alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avrà notizia in merito all'esito dell'istruttoria dalla Provincia competente.

Entro la data determinata da apposita comunicazione del Dirigente del Servizio Lavoro della Regione, le Province comunicano alla Regione gli esiti delle istruttorie, tramite la compilazione di un apposito documento messo a disposizione dalla Regione.

ART. 12 RELAZIONE ANNUALE.

Le Province trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione utile alla Regione per adempiere al disposto del comma 9 dell'art. 13 della Legge 68/1999,

contenente i dati richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2010.

ART. 13
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE SOMME RIPARTITE

Le risorse finanziarie trasferite dalla Regione sono versate su apposito capitolo di bilancio, istituito da ciascuna Provincia per le finalità di cui all'art. 13 della Legge 68/1999, con obbligo di contabilità separata.

ART. 14
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli inserimenti lavorativi di persone disabili oggetto di agevolazione presentate dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2007 beneficeranno delle fiscalizzazioni, così come definite dalle precedenti disposizioni regionali di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1872/2000 e n. 278/2002. Gli inserimenti già oggetto di autorizzazioni alla fiscalizzazione sulla base delle suddette disposizioni continueranno ad essere gestite fino al loro termine mediante le convenzioni in essere.

Le suddette agevolazioni autorizzate sotto forma di sgravi dai contributi e non utilizzate dai beneficiari dopo 5 anni dalla loro approvazione, a far data dal 2010 sono revocate d'ufficio dal Servizio regionale competente. Le risorse oggetto di revoca per mancato utilizzo, così come quelle relative alla perdita dei requisiti, andranno ad implementare le quote di risorse annualmente a disposizione delle Province.

Le risorse per agevolazioni autorizzate sulla base delle precedenti disposizioni per oneri dovuti dai beneficiari ad enti diversi da INPS saranno trasferite con atto del dirigente del Servizio regionale competente alle Province che provvederanno, fatto salvo il mantenimento dei requisiti verificati in sede d'istruttoria, alla loro erogazione. Le risorse oggetto di revoca per mancato utilizzo, così come quelle relative alla perdita dei requisiti, saranno riutilizzate nei futuri riparti del Fondo.

ART. 15
VERIFICA EFFETTI

La Regione, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente atto, con la partecipazione della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità.

ART. 16
TUTELA PRIVACY

I dati di cui le Amministrazioni entreranno in possesso in ragione dei procedimenti descritti dal presente atto dovranno essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.

ART. 17
RINVII

Per quanto non disciplinato dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed in particolare alla deliberazione regionale n. 1916/2009, avente ad oggetto "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del regolamento (CE) n. 800/2008" ed al Decreto interministeriale 4 febbraio 2010".